

D.P.R. 29-9-1973 n. 600

Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

Publicato nella Gazz. Uff. 16 ottobre 1973, n. 268, n. 1, S.O.

26. Ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale.

1. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23, che hanno emesso obbligazioni e titoli similari operano una ritenuta del 27 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai possessori. L'aliquota della ritenuta è ridotta al 12,50 per cento per le obbligazioni e titoli similari, con scadenza non inferiore a diciotto mesi, e per le cambiali finanziarie. Tuttavia, se i titoli indicati nel precedente periodo sono emessi da società o enti, diversi dalle banche, il cui capitale è rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), ovvero da quote, l'aliquota del 12,50 per cento si applica a condizione che, al momento di emissione, il tasso di rendimento effettivo non sia superiore: *a)* al doppio del tasso ufficiale di riferimento, per le obbligazioni ed i titoli similari negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al citato decreto, o collocati mediante offerta al pubblico ai sensi della disciplina vigente al momento di emissione; *b)* al tasso ufficiale di riferimento aumentato di due terzi, per le obbligazioni e i titoli similari diversi dai precedenti. Qualora il rimborso delle obbligazioni e dei titoli similari con scadenza non inferiore a diciotto mesi, abbia luogo prima di tale scadenza, sugli interessi e altri proventi maturati fino al momento dell'anticipato rimborso è dovuta dall'emittente una somma pari al 20 per cento [\(97\)](#).

2. L'Ente poste italiane e le banche operano una ritenuta del 27 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai titolari di conti correnti e di depositi, anche se rappresentati da certificati. La predetta ritenuta è operata dalle banche anche sui buoni fruttiferi da esse emessi. Non sono soggetti alla ritenuta:

a) gli interessi e gli altri proventi corrisposti da banche italiane o da filiali italiane di banche estere a banche con sede all'estero o a filiali estere di banche italiane;

b) gli interessi derivanti da depositi e conti correnti intrattenuti tra le banche ovvero tra le banche e l'Ente poste italiane;

c) gli interessi a favore del Tesoro sui depositi e conti correnti intestati al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché gli interessi sul «Fondo di ammortamento dei titoli di Stato» di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 43, e sugli altri fondi finalizzati alla gestione del debito pubblico [\(98\)](#) [\(99\)](#).

3. Quando gli interessi ed altri proventi di cui al comma 2 sono dovuti da soggetti non residenti, la ritenuta ivi prevista è operata dai soggetti di cui all'articolo 23 che intervengono nella loro riscossione. Qualora il rimborso delle obbligazioni e titoli similari con scadenza non inferiore a diciotto mesi emessi da soggetti non residenti, abbia luogo prima di tale scadenza, è dovuta dai percipienti una somma pari al 20 per cento degli interessi e degli altri proventi maturati fino al momento dell'anticipato rimborso. Tale somma è prelevata dai soggetti di cui all'articolo 23 che intervengono nella riscossione degli interessi ed altri proventi ovvero nel rimborso nei confronti di soggetti residenti [\(100\)](#).

3-bis. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23, che corrispondono i proventi di cui alle lettere *g-bis*) e *g-ter*) del comma 1 dell'articolo 41 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), ovvero intervengono nella loro riscossione operano sui predetti proventi una ritenuta con l'aliquota del 12,50 per cento ovvero con la maggiore aliquota a cui sarebbero assoggettabili gli interessi ed altri proventi dei titoli sottostanti nei confronti dei soggetti cui siano imputabili i proventi derivanti dai rapporti ivi indicati. Nel caso dei rapporti indicati nella lettera *g-bis*), la predetta ritenuta è operata, in luogo della ritenuta di cui al comma 3, anche sugli interessi e gli altri proventi dei titoli ivi indicati, maturati nel periodo di durata dei predetti rapporti [\(101\)](#).

4. Le ritenute previste nei commi da 1 a 3-bis sono applicate a titolo di acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali, se i titoli, i depositi e conti correnti, nonché i rapporti da cui gli interessi ed altri proventi derivano sono relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#); b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi; c) società ed enti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 87 del medesimo testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo. La ritenuta di cui al comma 3-bis è applicata a titolo di acconto, qualora i proventi derivanti dai titoli sottostanti non sarebbero assoggettabili a ritenuta a titolo di imposta nei confronti dei soggetti a cui siano imputabili i proventi derivanti dai rapporti ivi indicati. Le predette ritenute sono applicate a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed in ogni altro caso. Non sono soggetti tuttavia a ritenuta i proventi indicati nei commi 3 e 3-bis corrisposti a società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del testo unico, alle società ed enti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), e alle stabili organizzazioni delle società ed enti di cui alla lettera d) dello stesso articolo 87 [\(102\)](#) [\(103\)](#) [\(104\)](#).

5. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 operano una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'acconto, con obbligo di rivalsa, sui redditi di capitale da essi corrisposti, diversi da quelli indicati nei commi precedenti e da quelli per i quali sia prevista l'applicazione di altra ritenuta alla fonte o di imposte sostitutive delle imposte sui redditi. Se i percipienti non sono residenti nel territorio dello Stato o stabili organizzazioni di soggetti non residenti la predetta ritenuta è applicata a titolo d'imposta ed è operata anche sui proventi conseguiti nell'esercizio d'impresa commerciale. L'aliquota della ritenuta è stabilita al 27 per cento se i percipienti sono residenti negli Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#). La predetta ritenuta è operata anche sugli interessi ed altri proventi dei prestiti di denaro corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all'impresa erogante, e si applica a titolo d'imposta sui proventi che concorrono a formare il reddito di soggetti non residenti ed a titolo d'acconto, in ogni altro caso [\(105\)](#) [\(106\)](#).

[\(97\)](#) Comma così modificato dall'[art. 7, D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201](#), dall'[art. 2, comma 1, D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505](#), con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 2 dello stesso art. 2, dal comma 316 dell'[art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296](#) e dal comma 84 dell'[art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244](#), con la decorrenza ed i limiti indicati nel comma 88 del medesimo articolo 1.

[\(98\)](#) Comma così modificato dall'[art. 7, D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201](#). Vedi, anche, l'[art. 14, D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124](#), come sostituito dall'[art. 5, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47](#). Vedi, inoltre, quanto ulteriormente disposto dal suddetto art. 5, il comma 24 dell'[art. 5, D.L. 30 settembre 2003, n. 269](#) e il comma 3 dell'[art. 17, D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252](#).

(99) La Corte costituzionale, con [ordinanza 19-29 marzo 2007, n. 114](#) (Gazz. Uff. 4 aprile 2007, n. 14, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dei commi 2 e 4 dell'art. 26 sollevata in riferimento agli artt. 3, 36 e 53 della Costituzione.

(100) Comma così sostituito dall'[art. 2, comma 1, D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505](#), con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 2 dello stesso art. 2. Vedi, anche, il comma 24 dell'[art. 5, D.L. 30 settembre 2003, n. 269](#).

(101) Vedi, anche, l'[art. 14, D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124](#), come sostituito dall'[art. 5, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47](#). Vedi, inoltre, quanto ulteriormente disposto dal suddetto art. 5, dall'art. 9 dello stesso [D.Lgs. n. 47 del 2000](#) e il comma 3 dell'[art. 17, D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252](#).

(102) Comma così modificato dall'[art. 7, D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201](#). Per l'interpretazione autentica delle disposizioni del presente comma, vedi l'[art. 14, L. 18 febbraio 1999, n. 28](#).

(103) La Corte costituzionale, con [ordinanza 23-31 maggio 2001, n. 174](#) (Gazz. Uff. 6 giugno 2001, n. 22, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, quarto comma, terzo periodo, sostituito dall'[art. 12, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461](#), come interpretato autenticamente con l'[art. 14 della legge 18 febbraio 1999, n. 28](#), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della Cost. La stessa Corte, chiamata nuovamente a pronunciarsi sulla stessa questione senza addurre nuovi profili, con [ordinanza 20 giugno-4 luglio 2002, n. 313](#) (Gazz. Uff. 10 luglio 2002, n. 27, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione.

(104) La Corte costituzionale, con [ordinanza 19-29 marzo 2007, n. 114](#) (Gazz. Uff. 4 aprile 2007, n. 14, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dei commi 2 e 4 dell'art. 26 sollevata in riferimento agli artt. 3, 36 e 53 della Costituzione.

(105) Comma così modificato dal comma 84 dell'[art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244](#), con la decorrenza ed i limiti indicati nel comma 88 dello stesso articolo 1.

(106) Articolo così sostituito, da ultimo, dall'[art. 12, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461](#). Vedi, anche, l'art. 15 dello stesso [D.Lgs. n. 461 del 1997](#) e l'[art. 6, comma 3, D.L. 15 aprile 2002, n. 63](#).